

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 3.790/2.235 REP.DR.FRANCESCO AMBROSINI  
ASSOCIAZIONE  
SOCIETA' ITALIANA DI ELETTRONICA  
Statuto

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una libera associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI ELETTRONICA" - in forma abbreviata SIE - retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione è costituita senza scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopo e Finalità dell'Associazione

L'Associazione ha come finalità istitutive la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore dell'Elettronica condotte dagli associati e dagli Enti a cui essi afferiscono.

L'Associazione, nel rispetto delle autonomie e dei ruoli degli Enti a cui afferiscono i propri associati, ove ciò ricorra opererà a sostegno del coordinamento delle loro attività, del potenziamento delle sinergie, perseguendo la rappresentanza unitaria del valore culturale, scientifico e di innovazione espresso dai ricercatori operanti nel settore dell'Elettronica.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge attività tra le quali sono da ricomprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. la promozione di iniziative e progetti di ricerca, sviluppo e formazione avanzata nei settori dell'Elettronica, delle sue applicazioni e delle sue tecnologie;
- b. il sostegno attivo alla partecipazione dei propri aderenti a progetti finanziati da Enti pubblici e privati;
- c. la pubblicazione e la diffusione di scritti e opere anche periodiche;
- d. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, conferenze, convegni scientifici e di ogni altro evento finalizzato alla promozione e diffusione dei risultati di ricerca e innovazione in Elettronica;
- e. la valorizzazione delle competenze di studiosi e ricercatori anche mediante assegnazione di borse o premi di studio;
- f. la difesa dei diritti degli associati con riferimento alle finalità che l'associazione si prefigge, anche in via giurisdizionale.-

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Bari, Corso Cavour 97.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie.

E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione, anche al di fuori del comune.

#### Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilasesanta, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea degli Associati ai sensi del presente statuto.

#### Articolo 5 - Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità istituzionali.

Gli associati sono persone fisiche. Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Socio Studente
2. Socio Ordinario
3. Socio Emerito.

Possono aderire in qualità di Socio Studente, gli studenti dei corsi di studio accademici di primo e secondo livello e quelli dei corsi di dottorato.

Possono aderire in qualità di Socio Ordinario tutti coloro che, non appartenendo alla categoria dei Soci Studenti, contribuiscono allo sviluppo di attività di studio, di ricerca e di innovazione nel settore dell'Elettronica.

Sono Soci Emeriti le personalità individuate con delibera motivata dal Consiglio Direttivo fra coloro che si sono distinti per contributi scientifici e professionali in campi rilevanti per gli scopi dell'Associazione o che abbiano offerto sostegno significativo all'Associazione nel perseguimento dei suoi fini.

Gli Associati non assumono, in tale veste, alcuna responsabilità oltre l'obbligo del versamento della quota associativa.

Chi intende aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione, di approvarne ed osservarne Statuto e il Regolamento interno;
- indicare l'Unità di Ricerca a cui afferire e l'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali;
- versare la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per le varie categorie di Soci;

Il Consiglio Direttivo provvede a valutare le domande di ammissione di norma entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in caso di diniego, la motivazione è comunicata al titolare della domanda che, entro 30 (trenta) giorni, può appellarsi all'Assemblea la quale si pronuncerà in merito alla domanda di ammissione alla prima occasione utile

Gli Associati possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione terrà un registro degli Associati, divisi per categoria.

#### Articolo 6 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata:

- dal Consiglio Direttivo in caso di perdita dei requisiti di ammissione e per morosità.
- dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Chiunque aderisca all'Associazione può recedere in ogni momento. Gli Associati che intendono recedere dall'Associazione devono comunicare al Presidente per iscritto o per posta elettronica le loro dimissioni che hanno effetto immediato dal momento della ricezione.

Il mancato versamento della quota annuale di associazione è inteso come espressione di volontà di recesso.

#### Articolo 7 - Unità di Ricerca e Aree di Ricerca

L'Associazione si organizza in Unità di Ricerca ed Aree di Ricerca.

Possono essere sedi di una ed una sola Unità di Ricerca:

- i Dipartimenti universitari o analoghe strutture universitarie;
- i Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati.

L'Unità di Ricerca è costituita dai Soci che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la stessa struttura universitaria o lo stesso centro di ricerca.

Ogni unità di ricerca nomina un proprio Rappresentante secondo le procedure stabilite dal Regolamento interno.

Le Aree di Ricerca sono costituite dai Soci che coltivano una medesima branca dell'Elettronica. Ogni Area di Ricerca nomina un proprio Coordinatore, secondo le procedure stabilite dal Regolamento interno.

#### Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- i Revisori dei Conti, se nominati ai sensi del presente Statuto.

#### Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne predispone l'Ordine del Giorno.

Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento tutti i Soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, purché in regola con il versamento della quota annua di associazione.

Nelle Assemblee e in occasione delle elezioni degli organi e delle

rappresentanze hanno diritto di voto i Soci Ordinari iscritti all'Associazione da almeno due annualità consecutive e in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci Emeriti.

Gli Associati con diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati con diritto di voto mediante delega scritta. Ogni Associato può ricevere al massimo cinque deleghe di voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata qualora ne sia fatta domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 C.C.-

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione dei Revisori, qualora nominati;
- b. nomina eventualmente i Revisori dei Conti;
- c. si pronuncia sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo;
- d. delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame o riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- e. approva il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, predisposte dal Consiglio Direttivo eccetto che per il trasferimento di Sede e sulla proroga della durata o sull'anticipato scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti purché sia presente la maggioranza dei Rappresentanti delle Unità di Ricerca, o loro delegati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due/terzi dei presenti con diritto di voto.

Nelle Assemblee, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso dalla sede dell'Associazione) e l'Ordine del Giorno. L'avviso è spedito per via elettronica all'indirizzo fornito da ciascun Associato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito dell'Associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, le Assemblee sono presiedute, nell'ordine, dal Consigliere più anziano fra i presenti o da un Associato scelto

dall'Assemblea.

Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

A chi presiede l'Assemblea spetta verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli Associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

Chi presiede l'Assemblea dirige il dibattito assembleare.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

#### Articolo 10 - Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo:

- sono eletti in numero di 7 (sette); la loro elezione avviene nell'ultimo trimestre del terzo esercizio sociale interessato dal mandato del precedente Consiglio Direttivo, a seguito di consultazione generale, secondo le procedure determinate dal Regolamento Interno; l'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci con diritto di voto.

- il loro mandato inizia con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale interessato dal mandato del precedente consiglio Direttivo; si conclude con l'inizio del mandato del successivo Consiglio Direttivo.

- sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Se nel corso del loro mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà alla loro conferma o sostituzione. Essi scadono contemporaneamente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri inizialmente eletti, il Consiglio decade e il Presidente deve avviare le procedure per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

#### Articolo 11 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione salvo quanto riservato all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;

- stabilisce l'importo delle quote associative annuali;

- decide in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati.

- nomina fra i suoi componenti il Tesoriere.

#### Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente è eletto prima del termine di ogni mandato consiliare, fra i componenti eletti del nuovo Consiglio direttivo, a seguito di consultazione generale dei Soci con diritto di voto secondo le procedure determinate dal Regolamento Interno.

Egli entra in carica contestualmente al nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Nel caso in cui Presidente e Vice-Presidente cessino dalla carica, le loro funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere in carica anagraficamente più anziano, che avvia le procedure per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

#### Articolo 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando almeno due/terzi dei membri che lo compongono ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la partecipazione di almeno due/terzi dei Consiglieri in carica.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono avvenire anche in forma telematica.

Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario verbalizzante, individuato all'inizio della seduta.

#### Articolo 14 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca e dai Coordinatori delle Aree di Ricerca.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei.

Il Consiglio Scientifico formula proposte di iniziative dell'Associazione, esprime pareri sui programmi di attività, sui progetti, sulle problematiche di interesse dell'associazione, valuta l'attivazione di borse o premi di

studio.

In assenza di Presidente e Vice Presidente, il Consiglio Scientifico è presieduto da chi sia individuato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Scientifico viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario verbalizzante, individuato all'inizio della seduta.

#### Articolo 15 - Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione può essere controllata da uno o più Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea.

II Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o in altro Albo professionale affine. Durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito dell'Associazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16 - Gratuità delle Cariche

Ai membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico non compete alcun compenso per la carica.

#### Articolo 17 - Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli Associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) da proventi delle iniziative e delle attività deliberate dagli organi direttivi in conformità allo Statuto;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti fatti all'Associazione sono sempre da intendersi a fondo

perduto. In nessun caso, pertanto, compreso lo scioglimento dell'Associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. I versamenti comunque effettuati non costituiscono altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### Articolo 18 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio.

#### Articolo 19 - Avanzi di Gestione

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio sociale saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli Associati o ad altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

#### Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso agli Associati.

#### Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se e in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.

F.to Lacaita Andrea Leonardo

F.to Francesco Ambrosini Notaio (L.S.)